Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 116° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 30 settembre 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 260 DEL 30 SETTEMBRE 1975:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 69: **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni « 6 % 1965-1983 » sorteggiate il 9 settembre 1975. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni « 6 % 1957-1975 » sorteggiate il 9 settembre 1975. — **Birra Peroni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 9 settembre 1975. — **Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:** Cartelle fondiarie ed obbligazioni OO.PP. sorteggiate nel mese di agosto 1975. — **Cartiere di Verona, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 settembre 1975. — **Monte Pora, società per azioni, in Castione della Presolana:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1975. — **Eternit, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 26 agosto 1975. — **Molini - Pastificio - Mangimificio f.lli Petrini, società per azioni, in Bastia Umbra:** Obbligazioni sorteggiate il 29 agosto 1975. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 3 settembre 1975. — **Start, società per azioni, in Bagnolo Cremasco:** Obbligazioni sorteggiate il 19 settembre 1975. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni « 5,50 % 1961-1986 » sorteggiate il 16 settembre 1975. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni « 5,50 % 1960-1980 » sorteggiate il 16 settembre 1975. — **Anic, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1975. — **Tigaiga finanziaria, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 10 settembre 1975. — **Italmobiliare, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 maggio 1974.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1975.

Sostituzione di due membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto italiano di medicina sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 luglio 1922, n. 1110, con il quale venne istituito l'Istituto italiano di igiene, previdenza ed assistenza sociale;

Vista la legge 9 dicembre 1928, n. 2945, con la quale l'istituto venne posto alle dipendenze della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Visto il regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190, sul riordinamento dell'istituto stesso, che assunse la denominazione di Istituto di medicina sociale;

Vista la legge 10 febbraio 1961, n. 66, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Istituto di medicina sociale, che assunse la denominazione di Istituto italiano di medicina sociale;

Visto l'art. 5 dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1966, n. 1372;

Visto il proprio decreto 27 giugno 1973, con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'istituto suddetto;

Vista la lettera del 22 maggio 1974 con la quale l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto consiglio, il dott. Roberto Campi, in sostituzione del prof. Gaetano Rascio, dimissionario;

Vista altresì la lettera del 27 settembre 1974, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha designato quale proprio rappresentante nel predetto consiglio, il prof. Lucangelo Fronzaroli, in sostituzione del prof. Benedetto Nardone, dimissionario;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Roberto Campi è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto italiano di medicina sociale in rappresentanza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ed in sostituzione del prof. Gaetano Rascio.

Art. 2.

Il prof. Lucangelo Fronzaroli è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Istituto italiano di medicina sociale in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed in sostituzione del prof. Benedetto Nardone.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1975

LEONE

TOROS — GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1975
Registro n. 7 *Lavoro, foglio n.* 322

(8191)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Santokin Kuba » della ditta Laboratorios Kuba di Miramar, in Marianao Habana (Cuba), rappresentata in Italia dalla ditta Laboratorio italo-americano farmacoterapico L.I.A.F., in Roma. (Decreto di revoca n. 4548/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 7 febbraio 1953 e 3 dicembre 1962, con i quali la specialità medicinale denominata Santokin Kuba, nelle preparazioni capsule 10, polvere per clistere × g 50 e × g 100, perle 12 e liquido per clistere × 15 e × 30 cc, è stata registrata rispettivamente ai numeri 7450, 7450/A, 7450/1 e 7450/B a nome della ditta Laboratorios Kuba di Miramar-Marianao Habana (Cuba), rappresentata in Italia dalla ditta Laboratorio italo-americano farmacoterapico (LIAF) con sede in Roma, viale Manzoni n. 26, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta estera suddetta;

Considerato che le preparazioni capsule e perle della specialità medicinale suddetta, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, sono da ritenersi terapeuticamente superate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Santokin Kuba, limitatamente alle preparazioni capsule 10 e perle 12, registrate rispettivamente ai numeri 7450 e 7450/1, con provvedimenti in data 7 febbraio 1953 e 3 dicembre 1962, a nome della ditta Laboratorios Kuba di Miramar-Marianao Habana (Cuba), rappresentata in Italia dalla ditta Laboratorio italo-americano farmacoterapico (LIAF), con sede in Roma, viale Manzoni, n. 26.

Restano invece confermate le registrazioni delle preparazioni polvere per clistere × g 50 e × g 100 e liquido per clistere × 15 e × 30 cc, rispettivamente ai numeri 7450/A e 7450/B.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8118)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Izostilbene » della ditta Izo - Industrie zootecniche, in Brescia. (Decreto di revoca n. 4544/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 8 giugno 1958, con i quali vennero registrate ai numeri 13724 e 13724/A rispettivamente la specialità medicinale denominata Izostilbene fiale, per uso veterinario, e la relativa categoria compresse per innesto, a nome della ditta Istituto zooprofilattico sperimentale delle provincie lombarde, con sede in Brescia, via Cremona n. 292, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il proprio comunicato in data 4 luglio 1970, con il quale la ditta Izo - Industrie zootecniche S.p.a., con sede in Brescia, via Cremona n. 282, ha ottenuto la registrazione a proprio nome di tutte le specialità medicinali (esclusi sieri e vaccini) della suddetta ditta Istituto zooprofilattico sperimentale delle provincie lombarde, avendone rilevato tutto il complesso aziendale;

Considerato che i suddetti prodotti, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, sono da ritenersi terapeuticamente superati in quanto contengono estrogeni ad azione terapeutica ritardata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali i prodotti stessi furono autorizzati;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Izostilbene fiale, per uso veterinario, e della relativa categoria compresse per innesto, registrate rispettivamente ai numeri 13724 e 13724/A, con provvedimenti in data 8 giugno 1958 e 4 luglio 1970 a nome della ditta Izo - Industrie zootecniche S.p.a. di Brescia.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

(8122) *Il Ministro*: GULLOTTI

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.A.L.A. S.A. Ligure Adriatica, stabilimento di Cattolica.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta S.A.L.A. S.A. Ligure Adriatica - Stabilimento di Cattolica (Forlì) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.A.L.A. S.A. Ligure Adriatica, stabilimento di Cattolica (Forlì).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 18 marzo 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8064)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1975.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del codice della navigazione, relativamente all'aeroporto intercontinentale di Roma-Fiumicino.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1965, concernente la determinazione delle caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione, relativamente all'aeroporto intercontinentale di Fiumicino;

Considerato che, per l'avvenuta apertura al traffico aereo della pista 16L/34R dell'aeroporto di Roma-Fiumicino, occorre provvedere alla modifica del sopra indicato decreto ministeriale 16 maggio 1965;

Decreta:

Articolo unico

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto intercontinentale di Fiumicino, come segue:

coordinate geografiche: 41° 48' 40" N; 12° 15' 09" E;
livello medio del sedime aeroportuale: metri 4.

Pista 16*R*/34*L*:

direzione di atterraggio 163°-343° (riferita all'orientamento geografico);
lunghezza metri 3900;
livello medio nei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio: metri 2.

Pista 07/25:

direzione di atterraggio 070°-250° (riferita all'orientamento geografico);
lunghezza metri 3295;
livello medio nei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio: metri 1.

Pista 16*L*/34*R*:

direzione di atterraggio 163°-343° (riferita all'orientamento geografico);
lunghezza metri 3900;
livello medio nei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio: metri 6 per 163° e metri 1 per 343°.

L'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno.

Roma, addì 29 agosto 1975

Il Ministro: MARTINELLI

(8068)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Decopon, in Ponticelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Decopon di Ponticelli (Napoli), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Decopon di Ponticelli (Napoli).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 settembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8063)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita del tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente dell'acqua minerale «Cesa»

Con decreto 19 agosto 1975, n. 1547, la Società p.a. Terme di Crodo, in Milano, via Cristoforo Gluch, 35, è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale naturale denominata « Cesa », nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali della capacità convenzionale di un litro, mezzo litro ed un quarto di litro.

Al decreto sono allegati esemplari di etichette e stampati accessori con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(8008)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 10

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 288 Mod. 241 D.P. — Data: 22 luglio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Genova. — Intestazione: sacerdote Luigi Canevaro, per conto della curia di Genova. — Titoli del debito pubblico: al portatore 2. — Capitale: L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 settembre 1975

(7812)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 181

Corso dei cambi del 25 settembre 1975 presso le sottondicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	688,70	688,70	687,50	688,70	688 —	688,65	688,65	688,70	688,70	688,70
Dollaro canadese	672,20	672,20	672,50	672,20	671,72	672,15	672,25	672,20	672,20	672,20
Franco svizzero	251,76	251,76	251,80	251,76	251,52	251,75	251,86	251,76	251,76	251,76
Corona danese	111,31	111,31	111,40	111,31	111,15	111,30	111,30	111,31	111,31	111,31
Corona norvegese	121 —	121 —	121 —	121 —	120,25	121,02	121,10	121 —	121 —	121 —
Corona svedese	152,10	152,10	152,10	152,10	151,84	152,05	152,18	152,10	152,10	152,10
Fiorino olandese	251,22	251,22	251,30	251,22	250,90	251,20	251,40	251,22	251,22	251,22
Franco belga	17,164	17,164	17,23	17,164	17,133	17,15	17,165	17,164	17,164	17,16
Franco francese	151,23	151,23	151,60	151,23	150,90	151,20	151,25	151,23	151,23	151,23
Lira sterlina	1408,35	1408,35	1408,75	1408,35	1406,27	1408,30	1408,10	1408,35	1408,35	1408,35
Marco germanico	258,68	258,68	258,20	258,68	258,20	258,65	258,50	258,68	258,68	258,68
Scellino austriaco	36,585	36,585	36,60	36,585	36,64	36,60	36,6050	36,585	36,585	36,58
Escudo portoghese	25,18	25,18	25,15	25,18	25,06	25,17	25,14	25,18	25,18	25,18
Peseta spagnola	11,51	11,51	11,52	11,51	11,493	11,50	11,5075	11,51	11,51	11,51
Yen giapponese	2,276	2,276	2,20	2,276	2,273	2,26	2,2765	2,276	2,276	2,27

Media dei titoli del 25 settembre 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,375
Redimibile 3,50 % 1934	100,075
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,025
» 5 % (Ricostruzione)	96,95
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,95
» 5 % (Città di Trieste)	92,15
» 5 % (Beni esteri)	91,15
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,15
» 5,50 % » » 1968-83	81 —
» 5,50 % » » 1969-84	80,75
» 6 % » » 1970-85	82,625
» 6 % » » 1971-86	83,575
» 6 % » » 1972-87	81,50
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,20
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,45
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,725
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,65
» poliennali 7 % 1978	95,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 settembre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	688,675
Dollaro canadese	672,225
Franco svizzero	251,81
Corona danese	111,305
Corona norvegese	121,05
Corona svedese	152,14
Fiorino olandese	251,31
Franco belga	17,164
Franco francese	151,24
Lira sterlina	1408,225
Marco germanico	258,59
Scellino austriaco	36,595
Escudo portoghese	26,16
Peseta spagnola	11,509
Yen giapponese	2,276

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 1° gennaio 1975 al 30 aprile 1975, all'importazione dai Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE (settore carni suine), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2740/74 e n. 207/75.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-1-1975 al 2-3-1975	dal 3-3-1975 al 30-4-1975
1	2	3	4	5
01.03		Animali vivi della specie suina:		
		A. delle specie domestiche:		
		II. altri:		
	01.03-150	a. scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	3.765,16	3.873,64
	01.03-160 01.03-180	b. non nominati	4.423,23	4.550,67
02.01		Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:		
		A. carni:		
		III. della specie suina:		
		a. domestica:		
	02.01-310 02.01-320	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	5.756,03	5.921,87
	02.01-350 02.01-360	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	8.921,43	9.178,47
	02.01-370 02.01-380	3. spalle, anche in parti, non disossate	7.022,19	7.224,51
	02.01-420 02.01-430	4. lombate, anche in parti, non disossate	9.321,27	9.589,83
	02.01-440 02.01-460	5. pancette (ventresche), anche in parti	5.006,33	5.150,57
		6. altre:		
	02.01-490	aa. disossate e congelate	9.321,27	9.589,83
	02.01-520 02.01-530	bb. non nominate	9.321,27	9.589,83
		B. frattaglie:		
		II. altre:		
		c. della specie suina domestica:		
	02.01-780	1. teste, anche in parti; gole	1.840,93 (c)	1.840,94 (c)
	02.01-820	2. zampe; code	516,46 (c)	516,46 (c)
	02.01-840	3. rognoni	6.039,25 (c)	6.039,28 (c)
	02.01-850	4. fegati	6.963,88 (c)	6.963,91 (c)
	02.01-880	5. cuori; lingue; polmoni	3.456,95 (c)	3.456,97 (c)
	02.01-920	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	5.064,64 (c)	5.064,66 (c)
	02.01-940	7. altre	5.064,64 (c)	5.064,66 (c)
02.05		Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati nè fusi, nè estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:		
		A. lardo:		
	02.05-101	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	2.415,70	2.485,30
	02.05-105	II. secco o affumicato	2.823,87	2.905,23
	02.05-300	B. grasso di maiale	1.382,78	1.422,62
02.06		Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		B. della specie suina domestica:		
		I. carni:		
		a. salate o in salamoia:		
	02.06-110	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	5.756,03	5.921,87
		2. mezzene bacon, tre quarti anteriore, tre quarti posteriore o parti centrali:		
	02.06-130	aa. mezzene bacon	7.771,89	7.995,81
	02.06-160	bb. tre quarti anteriori	7.771,89	7.995,81
	02.06-180	cc. tre quarti posteriori o parti centrali	8.629,88	8.878,52
	02.06-310	3. prosciutti, anche in parti, non disossati	8.921,43	9.178,47
	02.06-330	4. spalle, anche in parti, non disossate	7.022,19	7.224,51
	02.06-350	5. lombate, anche in parti, non disossate	9.321,27	9.589,83
	02.06-370	6. pancette (ventresche), anche in parti	5.006,33	5.150,57
	02.06-390	7. altre	9.321,27	9.589,83

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-1-1975 al 2-3-1975	dal 3-3-1975 al 30-4-1975
1	2	3	4	5
02.06 (*segue*)		b. secche o affumicate:		
	02.06-410	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	8.629,88	8.878,52
		2. mezzene bacon, tre quarti anteriori, tre quarti posteriori o parti centrali:		
	02.06-430	aa. mezzene bacon	8.629,88	8.878,52
	02.06-460	bb. tre quarti anteriori	8.629,88	8.878,52
	02.06-480	cc. tre quarti posteriori o parti centrali	9.496,20	9.769,80
		3. prosciutti, anche in parti, non disossati:		
	02.06-510	aa. leggermente secchi o leggermente affumicati	11.512,06	11.843,74
	02.06-530	bb. altri	16.226,84	16.694,36
		4. spalle, anche in parti, non disossate:		
	02.06-550	aa. leggermente secche o leggermente affumicate	8.055,11	8.287,19
	02.06-570	bb. altre	12.778,22	13.146,38
		5. lombate, anche in parti, non disossate:		
	02.06-610	aa. leggermente secche o leggermente affumicate	12.086,83	12.435,07
	02.06-630	bb. altre	16.060,24	16.522,96
		6. pancette (ventresche), anche in parti:		
	02.06-650	aa. leggermente secche o leggermente affumicate	5.756,03	5.921,87
	02.06-670	bb. altre	8.346,66	8.587,14
		7. altre:		
	02.06-710	aa. leggermente secche o leggermente affumicate	12.086,83	12.435,07
	02.06-730	bb. non nominate	16.226,84	16.694,36
		II. frattaglie:		
	02.06-810	a. teste, anche in parti; gole	1.840,93	1.893,97
	02.06-830	b. zampe; code	516,46	516,46
	02.06-850	c. rognoni	6.039,25	6.213,25
	02.06-860	d. fegati	6.963,88	7.164,52
	02.06-870	e. cuori; lingue; polmoni	3,456,95	3.556,55
	02.06-880	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	5.064,64	5.216,56
	02.06-890	g. altre	5.064,64	5.210,56
15.01		Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:		
		A. strutto e altri grassi di maiale:		
	15.01-110	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	1.840,93 (c)	1.893,97 (c)
	15.01-190	II. altri	1.840,93	1.893,97
16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:		
	16.01-100	A. di fegato	15.218,91 (c)	15.657,39 (c)
		B. altri (b):		
	16.01-920	I. salsicce e salami, stagionati, anche se da spalmare, non cotti	28.963,41	29.797,89
	16.01-980	II. non nominati	19.750,43	20.319,47
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
		A. di fegato:		
	16.02-190	II. altre	17.276,42 (c)	17.774,18 (c)
		B. altre:		
		III. non nominate:		
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti, in peso:		
		1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine:		
	16.02-310	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	31.912,23	32.831,67
	16.02-330			
	16.02.370	bb. spalle, anche in parti	25.989,60	26.738,40
	16.02-390	cc. altre	19.042,38	19.591,02
	16.02-410	2. 40 % o più e meno di 80 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine	16.360,12	16.831,48
	16.02-430	3. meno di 40 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine	12.586,63	12.949,27

(a) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(b) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto senza tener conto del detto liquido.
(c) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede GATT sul valore in dogana della merce.

(7690)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Pescara

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di S. Giovanni Teatino (Chieti) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Pescara con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto interministeriale 22 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 12 febbraio 1975.

(7603)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di urologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona, è vacante la cattedra di urologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8284)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Gincarlo Silva, nato a Giussano (Milano) il 4 novembre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano il 28 giugno 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7968)

Il dott. Pietro Zanotti, nato a Coggiola (Vercelli) il 23 giugno 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università di Parma l'8 novembre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(7969)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Gargnano

Con deliberazione della giunta regionale 15 aprile 1975, numero 14369, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Gargnano (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(7767)

Approvazione del piano di zona del comune di Cusago

Con deliberazione della giunta regionale 17 giugno 1975, numero 15940, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Cusago (Milano)

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(7769)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Parma

Con deliberazione della giunta regionale 8 aprile 1975, n. 1037, è classificata provinciale e come tale inclusa nell'elenco delle strade provinciali della provincia di Parma la strada comunale Miano-Marra della lunghezza complessiva di km 9 + 800 circa, salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario, quale risulta individuato nell'allegata corografia che forma parte integrante del presente atto, interamente in comune di Corniglio, che ha inizio in corrispondenza dell'abitato di Miano posto sulla strada provinciale n. 13 di Corniglio e termina nell'abitato di Marra sulla strada provinciale n. 74 di Bosco di Corniglio-Berceto; la stessa strada, per conseguenza, cessa di essere classificata comunale e viene quindi cancellata dall'elenco delle strade comunali del comune di Corniglio.

(7778)

Classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Bologna

Con deliberazione della giunta regionale 8 aprile 1975, n. 1038, è classificata comunale e come tale inclusa nell'elenco delle strade comunali del comune di Molinella la strada già di bonifica Cavo Spina detta di « Vallenuova », in frazione di Marmorta, collegante le strade comunali « Spina » e « Canova » della lunghezza di ml 2150 circa quale risulta individuata nella allegata corografia, tratto contrassegnato *A-B*, salvo più precisa misurazione all'atto del trasferimento dal consorzio cedente all'ente cessionario; la stessa strada, per conseguenza cessa di essere proprietà del consorzio di bonifica del II circondario Polesine di S. Giorgio.

(7777)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Orte

Con deliberazione della giunta regionale 7 maggio 1975, numero 1513, resa esecutiva dalla commissione di controllo sugli atti regionali nella seduta del 13 agosto 1975, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Orte (Viterbo).

Copia di tale deliberazione sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'art. 10, terz'ultimo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8031)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Aquino

Con deliberazione della giunta regionale 11 luglio 1975, numero 2535, resa esecutiva dalla commissione di controllo sugli atti regionali nella seduta dell'8 agosto 1975, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Aquino (Frosinone).

Copia di tale deliberazione sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'art. 10, terz'ultimo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8032)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova pratica di officina e della prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova presso la stazione astronomica-geodetica di Carloforte.

La prova pratica di officina e la prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova presso la stazione astronomica-geodetica di Carloforte, indetto con decreto ministeriale 21 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1975, registro n. 25 Istruzione, foglio n. 5, avranno luogo i giorni 10 e 11 novembre 1975, con inizio alle ore 9, presso l'istituto di astronomia, via Ospedale n. 72, Cagliari.

(8146)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI MOTTOLA

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 12 luglio 1975, numeri 295 e 279, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;
un posto di assistente medico;
un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mottola (Taranto).

(8090)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (primariato *A*, al quale competono le analisi di microscopia clinica, ematologia, sierologia e batteriologia);
un posto di primario di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (primariato *B*, al quale competono le analisi di biochimica ed elettroforesi);
un posto di primario di pediatria;
un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Como.

(8087)

OSPEDALE « S. GERARDO DEI TINTORI » DI MONZA

Concorso ad un posto di primario pediatra della divisione di patologia neonatale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pediatra della divisione di patologia neonatale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monza (Milano), via Solferino n. 16.

(8091)

OSPEDALE « S. SEBASTIANO MARTIRE » DI FRASCATI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di pediatria;
un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di anatomia e istologia patologica;
un posto di primario di immunoematologia e servizio trasfusionale;
un posto di aiuto di chirurgia generale addetto al pronto soccorso, accettazione e astanteria;
un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina generale addetti ai lungodegenti;
un posto di assistente di malattie infettive;
due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Frascati (Roma).

(8160)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso ad un posto di primario di urologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 21 giugno 1975, n. 27, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bergamo.

(8041)

OSPEDALE DI RIETI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica;

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del servizio di cardiologia;

sei posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rieti, via Compoloniano.

(8092)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI LECCO

Concorso ad un posto di primario della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di pediatria.

Il posto sarà disponibile dal 1° gennaio 1976.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lecco (Como).

(8040)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di aiuto di chirurgia d'urgenza.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di aiuto di chirurgia d'urgenza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 163 del 22 giugno 1974.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bari.

(8039)

OSPEDALE «S. CARLO» DI POTENZA

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 3 settembre 1975, n. 597, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, divisione del personale dell'ente in Potenza.

(8042)

OSPEDALE DI CIVITAVECCHIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente pediatra;

due posti di assistente ostetrico;

due posti di assistente ortopedico;

due posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Civitavecchia (Roma).

(8043)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI CANTÙ

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

In esecuzione della deliberazione consiliare 30 giugno 1975, n. 109, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto medico;

un posto di aiuto ortopedico;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente fisiatra;

un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente del servizio di guardia-accettazione-pronto soccorso;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Cantù (Como).

(8044)

OSPEDALE « L. CRESPELLANI » DI CAGLIARI

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 30 luglio 1975, n. 410, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di primario di medicina;
un posto di primario di ostetricia-ginecologia;
un posto di primario di chirurgia;
un posto di aiuto di medicina;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di chirurgia;
tre posti di aiuto di anestesia;
un posto di aiuto di radiologia;
quattro posti di assistente di medicina;
cinque posti di assistente di chirurgia;
un posto di assistente di pediatria;
tre posti di assistente di ostetricia;
un posto di assistente di anestesia;
cinque posti di assistente di radiologia;
tre posti di assistente di laboratorio di analisi mediche,

presso gli ospedali dipendenti di Bosa, La Maddalena, Lanusei, Olbia, Muravera, S. Gavino e Sorgono.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cagliari, via Baccaredda n. 47.

(8088)

OSPEDALE DI CASTEL DEL PIANO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel del Piano (Grosseto).

(8166)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(8167)

OSPEDALE «CASA DEGLI INFERMI POVERI» DI MONTEGIORGIO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 16 luglio 1975, n. 75, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica;
un posto di aiuto di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di aiuto di pronto soccorso ed accettazione sanitaria;
un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Montegiorgio (Ascoli Piceno) - tel. 61211.

(8168)

OSPEDALE « S. VERDIANA » DI CASTELFIORENTINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

In esecuzione della deliberazione consiliare 30 maggio 1975, n. 168/14, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo, indetto con deliberazione 31 dicembre 1973, n. 373/12.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Castelfiorentino (Firenze).

(8165)

OSPEDALE « G. TABARRACCI » DI VIAREGGIO

Concorso a due posti di assistente del servizio di pronto soccorso e accettazione

In esecuzione della deliberazione consiliare 19 maggio 1975, n. 123, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di pronto soccorso e accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Viareggio (Lucca).

(8163)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 9 agosto 1975, n. **51**.

Convalida dei decreti emanati dal presidente della Regione concernenti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 16 *agosto* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono convalidati i decreti del presidente della Regione, emanati ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, n. 42/*A* dell'11 marzo 1974 e n. 141/*A* del 20 giugno 1974, concernenti rispettivamente il prelevamento delle somme di L. 1.000.000 (unmilione) e L. 50.000.000 (cinquantamilioni) dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1974.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 agosto 1975

BONFIGLIO

LEGGE 9 agosto 1975, n. **52**.

Provvedimenti per l'attuazione dei regimi di premi concernenti il settore zootecnico.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 16 *agosto* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione del premio alla nascita dei vitelli in applicazione degli articoli 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 464/75, e del decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste del 17 aprile 1975, l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, avvalendosi degli enti locali, provvede al servizio istruttorio e definitorio delle domande di corresponsione del premio stesso presentate dai produttori interessati.

Art. 2.

Alle operazioni di identificazione e certificazione dei soggetti da premiare, nonchè a quelle relative all'acquisto e distribuzione del materiale di identificazione si provvederà in base ai criteri della legge regionale 9 maggio 1974, n. 9, e della legge regionale 5 luglio 1974, n. 18, ed in conformità alle direttive che saranno emanate dall'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Il compenso forfettario previsto dall'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1974, n. 18, per le operazioni di identificazione è fissato nella misura di L. 700 per ogni capo identificato e certificato.

Tale compenso forfettario è comprensivo della indennità di trasferta, eventualmente dovuta, del rimborso delle spese di trasporto e di marchiatura, nonchè di eventuale assicurazione contro i rischi connessi alla attività.

A titolo di rimborso forfettario delle spese occorrenti anche per l'approntamento di moduli e stampati sarà corrisposto ai comuni un importo di L. 150 per ogni soggetto identificato e certificato.

I compensi saranno erogati con le modalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 luglio 1974, n. 18.

Per le finalità di cui al presente articolo ed al precedente art. 2 è autorizzata la spesa di lire 230 milioni.

Art. 4.

Per le finalità previste dall'art. 4 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni.

Art. 5.

All'onere complessivo di lire 630 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1975.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 agosto 1975

BONFIGLIO

GIUMMARRA

LEGGE 9 agosto 1975, n. **53**.

Contributo all'Istituto superiore internazionale di scienze criminali di Siracusa.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 16 *agosto* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere all'Istituto superiore internazionale di scienze criminali, con sede in Siracusa, un contributo straordinario di lire 100 milioni, quale concorso della Regione alle spese di impianto, ed un contributo quale concorso all'attività ordinaria dell'Istituto, che, per l'anno finanziario 1975, è determinato in lire 100 milioni.

A partire dall'esercizio finanziario 1976, il contributo annuo è condizionato alla presentazione da parte dell'Istituto del programma di attività svolta nell'anno precedente, da cui risulti l'organizzazione di corsi post-universitari e la frequenza ad essi di almeno dieci borsisti provenienti da Stati esteri.

Art. 2.

Il contributo straordinario di lire 100 milioni verrà erogato dall'assessore regionale per la pubblica istruzione in unica soluzione, dietro presentazione del piano finanziario di primo impianto.

Il contributo ordinario di lire 100 milioni verrà erogato dall'assessore regionale per la pubblica istruzione in unica soluzione, sulla scorta del programma di attività dell'Istituto, approvato dal consiglio di amministrazione.

Art. 3.

I rapporti tra la Regione e l'Istituto superiore internazionale di scienze criminali saranno regolati con apposita convenzione in cui dovrà essere prevista la presenza nel consiglio di amministrazione di un rappresentante dell'amministrazione regionale.

Detta convenzione sarà approvata con decreto dell'assessore regionale per la pubblica istruzione.

Per l'anno 1975 i contributi autorizzati dalla presente legge potranno essere versati a prescindere dalla definizione della convenzione di cui al presente articolo.

Art. 4.

All'onere di lire 200 milioni per l'applicazione della presente legge, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1975.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 agosto 1975

BONFIGLIO

AVOLA

(8047)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1975, n. **106.**

Concessione di contributi per la copertura degli oneri di prefinanziamento per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 24 *luglio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA CORTE COSTITUZIONALE

HA DICHIARATO

non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge,

dando atto che la stessa entrerà in vigore nel termine previsto dall'art. 43, primo comma, dello statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il suo consenso alla dichiarazione di urgenza ed alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione:

Art. 1.

La Regione al fine di accelerare l'attuazione del piano regionale di localizzazione dei « programmi pubblici di edilizia residenziale » previsti dal titolo V della legge 22 ottobre 1971, n. 865, concede, su richiesta, contributi sugli oneri di prefinanziamento per la costruzione degli alloggi di cui agli articoli 55 *a* - 55 *c* - 68 *a* - 68 *b* della legge stessa, agli istituti autonomi case popolari, al consorzio fra gli I.A.C.P. della Lombardia e alle cooperative edilizie e loro consorzi che abbiano ottenuto l'assegnazione dei fondi previsti nel piano di localizzazione approvato dal consiglio regionale il 26 maggio 1972.

Art. 2.

Il contributo regionale sarà riferito ad un massimo del 25 % dello stanziamento assegnato all'ente realizzatore per ciascuna delle localizzazioni previste dal piano ed avrà la durata di dodici mesi prorogabile con decreto del presidente della giunta o dell'assessore ai lavori pubblici e trasporti, se delegato.

Il contributo sarà determinato nella misura massima del 6,5 %, spese ed oneri accessori compresi, in ragione annua della effettiva anticipazione utilizzata dall'ente beneficiario del contributo.

Detta misura potrà essere variata in corrispondenza a variazioni del tasso ufficiale di sconto.

In ogni caso eventuali aumenti del tasso d'interesse per i prestiti in corso saranno a carico esclusivo dell'ente concessionario.

Art. 3.

La richiesta di contributo diretta alla giunta regionale deve essere corredata dalla lettera di affidamento di concessione della anticipazione da parte dell'istituto bancario concedente, dalla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente beneficiario, nonchè dal contratto di appalto delle opere da prefinanziare.

Art. 4.

Il contributo per la copertura degli oneri di prefinanziamento viene concesso con decreto del presidente della giunta o dell'assessore ai lavori pubblici e trasporti, se delegato.

Il contributo regionale è corrisposto direttamente all'ente beneficiario in via trimestrale posticipata a presentazione dell'estratto conto concernente l'anticipazione, corredato da copia dei certificati di pagamento fronteggiati con l'anticipazione medesima.

Il contributo regionale potrà essere concesso con decorrenza non anteriore a trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e cesserà comunque entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, ovvero dalla data del decreto di concessione del medesimo o dalla data di accredito dei fondi assegnati all'ente realizzatore della Cassa depositi e prestiti ovvero da altro istituto di credito.

Art. 5.

Per l'attuazione delle provvidenze previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo a carico del bilancio regionale 1973 e di lire 1 miliardo a carico del bilancio regionale 1974.

Al finanziamento della spesa autorizzata si provvede con i mezzi ordinari dei bilanci regionali di competenza.

Nello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1973 è istituito, al titolo II, sezione IV, rubrica I, il capitolo 1950, categoria X « Contributi agli istituti autonomi per le case popolari, al consorzio fra gli I.A.C.P. della Lombardia ed alle cooperative edilizie e loro consorzi sugli oneri di prefinanziamento per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 », con una dotazione di lire 1 miliardo e, in corrispondenza, è ridotto lo stanziamento del cap. 2722 « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali ».

Alla spesa autorizzata per l'anno 1974 si provvederà con la iscrizione, nel relativo bilancio regionale, di uno stanziamento analogo a quello come sopra istituito per l'esercizio 1973.

Le spese autorizzate per gli anni 1973 e 1974 e non impegnate nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi, a norma del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale.

Essa entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 luglio 1975

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del 1° marzo 1973 e riapprovata integralmente dal consiglio nella seduta del 10 maggio 1973*).

(7652)

REGIONE SARDEGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 11 aprile 1975, n. **96.**

Modifiche al decreto del presidente della giunta 16 ottobre 1972, n. 207, concernente il regolamento di esecuzione della legge regionale 30 settembre 1971, n. 25, recante « Norme per l'attuazione di un piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale ».

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *dell'*11 *agosto* 1975)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 30 settembre 1971, n. 25, concernente norme per l'attuazione di un piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale;

Visto il decreto del presidente della giunta 16 ottobre 1972, n. 207, concernente il regolamento di esecuzione della legge regionale 30 settembre 1971, n. 25;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al regolamento stesso;

Vista la deliberazione della giunta regionale in data 25 marzo 1975;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche al decreto del presidente della giunta 16 ottobre 1972, n. 207, concernente il regolamento di esecuzione della legge regionale 30 settembre 1971, n. 25.

Articolo unico

All'art. 2 del decreto del presidente della giunta 16 ottobre 1972, n. 207, sono aggiunti i seguenti commi:

« Tuttavia l'assessore all'agricoltura e foreste può delegare tali facoltà ai capi degli ispettorati agrari e forestali limitatamente agli interventi per i quali sia attribuita agli stessi capi una specifica competenza dalle vigenti leggi dello Stato o della Regione.

Ai termini dell'art. 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, i limiti e le modalità di tale delega sono stabilite con decreto dell'assessore all'agricoltura e foreste di concerto con l'assessore al bilancio, programmazione e rinascita ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Cagliari, addì 11 aprile 1975

DEL RIO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la Regione sarda, addì 18 *luglio* 1975
Registro atti Governo n. 1, *foglio n.* 20

(8098)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1975, n. **6.**

Modifiche alla legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, contenente norme per la ricostituzione delle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 26 *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il sesto comma dell'art. 23 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, è abrogato.

Art. 2.

La presente legge ha decorrenza dal 1° gennaio 1975.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 agosto 1975

KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1975, n. **7.**

Aumento della spesa annua autorizzata con la legge regionale 14 agosto 1971, n. 29, concernente provvidenze a favore dei superstiti di coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 26 *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa prevista dalla legge regionale 14 agosto 1971, n. 29, concernente provvidenze a favore dei superstiti di coltivatori diretti, mezzadri e coloni, modificata dalla legge regionale 3 novembre 1973, n. 19, è elevata a decorrere dall'esercizio finanziario in corso a lire 400 *milioni.*

Art. 2.

Al maggior onere di lire 152 milioni si provvede per l'esercizio 1975 mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 agosto 1975

KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1975, n. **8.**

Autorizzazione alla spesa di lire 150 milioni per l'acquisto di attrezzature speciali a favore dei corpi dei vigili del fuoco volontari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 26 *agosto* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di potenziare ed integrare i materiali ed i mezzi in dotazione ai corpi dei vigili del fuoco volontari è autorizzata la concessione di un contributo straordinario per l'acquisto di attrezzature speciali da parte dei corpi stessi.

L'acquisto delle attrezzature di cui al precedente comma avviene in base ad un programma organico, che tenga conto sia dei criteri dell'unificazione dei mezzi e dei materiali da impiegare, sia delle caratteristiche tecniche delle attrezzature, fissate dall'ispettorato regionale del servizio antincendi sentiti gli ispettori provinciali. Il programma di cui sopra, distinto per provincia, sarà approvato dalla rispettiva sezione del consiglio di amministrazione della cassa regionale antincendi, su proposta dell'unione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari competenti per territorio.

Art. 2.

La concessione dei contributi di cui all'art. 1 è disposta — per delega alla Regione — con deliberazione della giunta provinciale competente, in base al programma approvato dalla sezione del consiglio di amministrazione della cassa di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, le giunte provinciali devono attenersi alle direttive generali impartite dalla giunta regionale.

Copia dei provvedimenti adottati dalle giunte provinciali deve essere inoltrata, entro quindici giorni dalla adozione, alla giunta regionale, la quale, ove ritenga un provvedimento non conforme alle norme di cui alla presente legge o alle direttive di cui al precedente comma, trasmette le sue osservazioni, entro quindici giorni dal ricevimento del provvedimento stesso, alla giunta provinciale competente e, per conoscenza, all'organo di controllo di legittimità.

La giunta regionale può sempre sostituirsi alle giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, in caso di persistente inerzia o violazione della presente legge o delle direttive regionali.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 150 milioni.

Sullo stanziamento di cui al precedente comma sono disposte le seguenti assegnazioni:

alla provincia di Trento lire 75 milioni;
alla provincia di Bolzano lire 75 milioni.

All'onere di lire 150 milioni si provvede mediante prelevamento dal fondo iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 agosto 1975

KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

(7735)

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1975, n. 9.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 novembre 1971, n. 42, concernente indennità per inabilità temporanea assoluta a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 2 *settembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1971, n. 42, è sostituito dal seguente:

« L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, prevista dall'art. 213 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che approva il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è estesa ai soggetti contemplati nella lettera *b*) e nel secondo comma dell'art. 205 del citato testo unico, che siano residenti nella Regione e le cui aziende agricole si trovino nell'ambito territoriale della medesima.

L'indennità di cui al precedente comma è erogata per i casi di inabilità temporanea assoluta, derivanti da infortunio sul lavoro e da malattia professionale, contemplati dagli articoli 210 e 211 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nei limiti e secondo le norme che disciplinano tale forma previdenziale ».

Art. 2.

La misura dell'indennità di cui al precedente art. 1 è stabilita in L. 2500 per ciascun soggetto avente titolo.

Qualora la durata dell'inabilità si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura di cui al comma precedente è elevata a L. 3500 a decorrere dal novantunesimo giorno.

L'indennità medesima è erogata nella misura di cui al presente articolo a decorrere dal 1° luglio 1974.

Art. 3.

La spesa prevista dalla legge regionale 11 novembre 1971, n. 42, è elevata, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso, a L. 330.000.000

Art. 4.

Al maggior onere di L. 21.500.000, relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1974, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al cap. 1901 del bilancio di previsione dell'esercizio 1974, che presenta sufficiente disponibilità.

Al maggior onere di L. 43.000.000 relativo all'esercizio finanziario 1975 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Art. 5.

E' abrogata la legge regionale 29 aprile 1972, n. 12.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 30 agosto 1975

KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

(7736)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752600)